



REGISTRATO A LECCO IL 23/09/2022

N° 1855 SERIE 3

VERSATE € ESENTE

DI CUI € (SANZIONE)

€ (INTERESSI)
DELEGATA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Vividolzano

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione – denominazione - sede

Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata "VIVIDOLZAGO APS", con sede nel comune di Dolzago (LC), via Dante 2/a. Il trasferimento della sede legale all' interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

E' una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, agisce nei limiti del d.lgs. 117/17, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – L' ordinamento interno dell' associazione è ispirato a criteri di democraticità, di eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura.

Finalità e attività

Art. 3. - L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

- o - o - o - o -

Vividolzano APS
Via Dante 2/A - 23843 - Dolzago(Lc)

M.A

PM

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19/08/16 n. 66), erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

Art. 4. - L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, attività e tornei sportivi
- manifestazione ed eventi di aggregazione e promozione delle tradizioni locali
- qualsiasi altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. - Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Essa dovrà, tuttavia, mantenere la più completa indipendenza da e nei

- o - o - o - o -

confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche o private,
delle organizzazioni sindacali.

Art. 5a. – Le attività a cui i commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Soci

Art. 6. - L'Associazione è offerta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, nonché lo Statuto, e paghino la quota annuale di iscrizione.

Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La quota associativa non è in alcun modo trasferibile e la partecipazione sociale non attribuisce alcuna titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Per i soggetti minorenni il diritto di voto è espletato dai soggetti esercenti la potestà genitoriale.

Art. 7. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda

- o - o - o - o -

M.A.

P.M.

scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all' interessato ed annotata nel libro degli associati.

Art. 8. - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Chi ha presentato la domanda può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull' istanza si pronunci l' assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le delibere assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Art. 10. - Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

- o - o - o - o -

H.A.

P.M.

Essi, inoltre, hanno il diritto di recedere, con preavviso di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi

delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 11. - La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario ;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che

- o - o - o - o -

A.A.

P.M.

costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività
prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal
Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio
Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro
il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare
ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 13. - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.
L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del
bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

- o - o - o - o -

g.f.

P.H.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se
ne ravvisi la

necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta,
delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della
seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla
prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate
mediante invio di e-mail con avviso di ricezione a tutti i soci, anche se
sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15
giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della
convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. - L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e
straordinaria.

Art. 15. - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la
presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda
convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli
intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio

- o - o - o - o -

M.A.

P.M.

può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. - Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17. - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione
- e) deliberare il merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a

- o - o - o - o -

H.A.

P.M.

conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- f) deliberare quanto richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. - L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

- o - o - o - o -

H.A.

P.M.

Consiglio Direttivo

Art. 19. - Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri più il Presidente, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti ogni 5 anni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 membri compreso il Presidente o chi in sua vece.

Art. 20. - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività

- o - o - o - o -

H.A.

P.N.

- sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l' eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell' associazione da sottoporre all' approvazione dell' assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all' approvazione dell' assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell' esercizio finanziario;
- f) proporre, all' interno della bozza del bilancio preventivo, l' ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull' attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l' anno precedente dall' assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall' assemblea, promuovendo e coordinando l' attività e autorizzando la spesa;

- o - o - o - o -

H.A.

P.M.

- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all' esclusione dei soci;
- k) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità o urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai socie comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste da bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;

- o - o - o - o -

A.A.

P.M.

- q) nominare, all' occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall' associazione, il direttore deliberandone i relativi potere;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell' associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all' assemblea o ad altro organo sociale.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da conservare nel libro dei verbali del consiglio.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l' interdetto, l' inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti,

con apposita delibera assunta a maggioranza del consiglio stesso,

- o - o - o - o -

M.A.

P.M.

qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall' assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Presidente

Art. 21. - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

- o - o - o - o -

M.A.

P.M.

Il Tesoriere

Art. 22. - Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi

compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 23. - Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, entrate, esercizio sociale e bilancio

Art. 24. - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- o - o - o - o -

H.A.

P.H.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 25. - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- o - o - o - o -

A.A.

P.M.

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 26. - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell' associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall' art. 13 e dall' art. 87 del D.Lgs n. 117/2017.

Art. 27. - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

- o - o - o - o -

M.A.

P.M.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 28. – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria attività ai sensi dell' art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell' associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell' esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio di cui all' art. 45 del D.Lgs. 11/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell' assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Norma finale

Art. 29. - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

- o - o - o - o -

H.A.

P.M.